



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Il Presidente del Tribunale, anche quale coordinatore degli uffici del Giudice di Pace di Agropoli e Vallo della Lucania ,

Visto il decreto legge n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il successivo decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che ha prorogato la sospensione della attività giudiziaria al 15 aprile 2020;

visti i propri precedenti decreti n.ri 24, 28 e 289 del 9.3.2020,

ritenuto di dover provvedere ad adottare i provvedimenti che il suindicato decreto legge attribuisce alla competenza dei capi degli uffici giudiziari, quanto al differimento o alla trattazione dei procedimenti pendenti

d i s p o n e

quanto segue .

Art. 1 (Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali)

A) In esecuzione di quanto disposto dall'art. 83 del D.L.17.3.2020 n. 18 in epigrafe i magistrati che dovrebbero tenere le **udienze già fissate nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020** provvederanno a rinviarle d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 impartendo le relative disposizioni alle cancellerie. In particolare:

- per le udienze civili, di esecuzioni e fallimenti, di lavoro e previdenza e del giudice tutelare si provvederà mediante invio alle parti dei provvedimenti di individuazione delle nuove date di udienza emessi dal magistrato titolare;
- per i procedimenti penali mediante analoga comunicazione alle parti private mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche per legge si effettuano presso il difensore di ufficio nonché al pubblico ministero a mezzo PEC, con l'espressa avvertenza per ognuna delle parti di citare nuovamente i propri testi o consulenti; qualora sia previsto l'esame di testimoni già resi edotti del rinvio, ovvero di cui sia stato disposto l'accompagnamento o infine ammessi ex art. 507 c.p.p. alla nuova citazione provvederà la cancelleria su indicazione del magistrato assegnatario del fascicolo o, in mancanza di assegnazione, del presidente del collegio, provvedendo la cancelleria alle notificazioni.

Sono escluse dal predetto rinvio di ufficio le udienze già fissate nelle quali sia prevista la trattazione

A2) **nel settore civile** di cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

ovvero di procedimenti

- a) cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- b) per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- c) di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori);
- d) di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione volontaria della gravidanza);
- e) per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari *previa valutazione – sia per i nuovi iscritti che per quelli di cui si chiedi la proroga, della effettiva urgenza*;
- f) procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c. del c.p.c.
- g) procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
- h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Si fa onere al magistrato assegnatario dei procedimenti la cui trattazione sia prevista nel periodo indicato di procedere alla loro verifica ai fini della adozione dei provvedimenti di rinvio o di trattazione.

A3) Nel settore penale

i) udienze relative a procedimenti per convalida dell'arresto o del fermo (*che saranno celebrate in Tribunale mediante traduzione dell'arrestato o del fermato ovvero saranno celebrate da remoto secondo quanto sarà stabilito da uno specifico protocollo con il P.M. e l'Avvocatura, in via di approvazione*), procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p., procedimenti in cui siano applicate misure di sicurezza detentive o è pendente richiesta di applicazione di misura di sicurezza detentiva e, quando i detenuti, gli imputati o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda:

h) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

i processi nei confronti di imputati detenuti o internati, o comunque sottoposti a misura cautelare, per cui sia già stata fissata udienza entro il 31.5.2020, saranno celebrati soltanto se il detenuto o l'internato o il cautelato o il difensore ne farà richiesta, anche mediante dichiarazione fatta pervenire attraverso l'ufficio matricola del carcere o con altri mezzi attendibili, almeno TRE giorni prima dell'udienza; qualora sia stata disposta la traduzione in udienza o la videoconferenza, queste saranno revocate; in assenza di richiesta il termine ex art. 303 cpp resterà sospeso ex lege, al pari del termine di prescrizione e dei termini processuali; il rinvio sarà disposto fuori udienza.

i) udienze nei procedimenti che interessano persone cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza *che, saranno celebrati soltanto se il cautelato o il difensore ne farà richiesta almeno TRE giorni prima dell'udienza; anche tali udienze, nel caso di misure custodiali, dovranno essere tenute preferibilmente mediante videoconferenza o collegamento da remoto;*

l) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice assegnatario o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Art. 2) Contenimento degli effetti del COVID -19

Il comma 2 dell'art. 83 del DL n.18 del 17 marzo fa riferimento a tutti i procedimenti civili e penali e non più, come nell'art. 1 D.L. n. 11/2020 a quelli "pendenti", per cui è la sospensione è riferibile a tutti i procedimenti civili e penali oltre i confini della "pendenza" del procedimento, per cui non sono fondate letture limitative (esempio iscrizioni a ruolo non telematiche, dopo la notifica dell'atto di citazione in data antecedente alla sospensione, proposizione di impugnazione di sentenze con termine scadente nel periodo di sospensione) e ciò in rispondenza all'esigenza di **sospendere tutte le attività processuali** per ridurre al minimo forme di contatto personale e per neutralizzare ogni effetto derivante dal differimento delle attività processuali.

Ne deriva che la presentazione allo sportello di atti giudiziari che non rivestano i caratteri della urgenza e non attengano ai casi per i quali è prevista la trattazione potrà essere oggetto di informativa al Procuratore della Repubblica ex artt. 331 cp.p. e 650 c.p.

Al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e i contatti ravvicinati tra le persone, si dispone quanto segue:

- a) l'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, non è consentito per la mera assistenza alle udienze penali e civili pubbliche o per fini di mera documentazione o studio.
- b) Tutti gli utenti, avvocati compresi, sono invitati a permanere nel palazzo di giustizia per il tempo strettamente necessario al compimento delle loro attività, beninteso collegate ai procedimenti di cui è prevista la trattazione o ad affari urgenti secondo i decreti legge fin qui succedutisi.
- c) Sentito il dirigente amministrativo, l'orario di apertura al pubblico degli uffici ospitati nel palazzo di giustizia (compreso il giudice di pace e l'ufficiale giudiziario) anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e' ridotto a due ore al giorno dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e:
al solo "Sportello Ricevimento Atti", comune a Tribunale e a Giudice di Pacedi Vallo, a tal fine aperto al piano terra del corpo Aule 5, lato destro rispetto all'ingresso, di fronte al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed allo sportello dell'Ufficiale Giudiziario.

Ciò non di meno, tutti gli atti diretti ad ottenere un provvedimento giudiziale richiedibile in periodo di sospensione dell'attività dovranno essere :

- 1) indirizzati all'ufficio secondo le modalità telematiche dei sistemi SICID e SIECIC

- 2) per le istanze dirette al giudice tutelare, quelle di volontaria giurisdizione, e, comunque, per quelle dirette al giudice di pace in alternativa alla modalità telematica mediante l'invio per posta elettronica agli indirizzi

Civile. tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it

gdp.vallodellalucania@giustiziacert.it

- 3) Solo quando tali modalità siano di impossibile utilizzazione per il ricorrente e si tratti comunque di atti urgenti che possono essere trattati nel periodo di sospensione l'utente potrà rivolgersi direttamente allo apposito sportello ricezione atti allestito nel palazzo di giustizia.

In considerazione del vicino accesso al Consiglio dell'Ordine e ad analogo ufficio ricezione atti per la p.g. della Procura della Repubblica, è ammessa la presenza in attesa davanti allo sportello di un numero massimo di tre persone che dovranno mantenere la distanza di sicurezza tra loro di almeno un metro e seguire le disposizioni che il personale sia addetto allo sportello, che addetto al servizio di ricevimento riterrà di impartire, compresa quella di richiedere l'allontanamento dei presenti verso altre aree, qualora dovesse crearsi una condizione di affollamento, provvedendo di seguito alla chiamata allo sportello.

Il personale addetto allo sportello non potrà lasciare l'ufficio per il compimento di ricerche o per l'espletamento di una singola pratica.

E' prescritto il deposito cartaceo della documentazione relativa ai TSO ed alla I.V.G.

Il deposito cartaceo di rendiconti ed inventari sarà possibile solo dopo il 30/6/2020. In alternativa i rendiconti e gli inventari potranno essere spediti mediante plico raccomandato.

In caso di deposito cartaceo di istanze, l'esito delle stesse sarà comunicato all'interessato a mezzo telefono che il richiedente avrà cura di indicare nella istanza.

L'accesso alle singole cancellerie sarà possibile solo se il funzionario responsabile di ogni ufficio, ricevuta telefonicamente o informaticamente la relativa richiesta, ne condivide la urgenza e la necessità in tal caso fissando all'interessato un appuntamento di cui darà comunicazione oltre che a questi anche al personale addetto all'ingresso.

d) Nel fissare e tenere le udienze, sia civili che penali, i magistrati ad esse interessati avranno cura di verificare preventivamente, rivolgendosi al direttore amministrativo del settore penale, la disponibilità dell'aula e, possibilmente, di altra aula vicina da utilizzare come sala di appoggio per gli avvocati, le parti ed i testimoni al fine di evitare assembramenti nell'aula di udienza.

Gli avvocati sono invitati a non far comparire i praticanti, né le parti da loro assistite, a meno che, per queste ultime, ciò non sia reso strettamente necessario dal tipo di attività da svolgersi (esame degli informatori, dei testi, interrogatorio formale o libero etc.)

I magistrati dovranno, ove non si sia già operato in tal senso, indicare per ogni scaglione orario le cause o i processi da trattare. La cancelleria ne darà comunicazione alle parti.

e) Al fine di garantire la distanza di sicurezza di un metro è consentita la presenza in aula, sia per la udienza civile che per quella penale, di un numero di persone, quale che sia la loro qualità (avvocati, testimoni, imputati, consulenti etc.) che consenta il rispetto di tale distanza. Il magistrato di udienza, o in sua assenza il P.M. di udienza o infine il cancelliere o l'assistente giudiziario presente sono deputati a far rispettare tale prescrizione.

A prescindere dalla osservanza di tale distanza il magistrato che tiene udienza può disporre la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile per le udienze civili pubbliche. In tal caso il personale della reception dovrà verificare che al di fuori dell'aula siano rispettate le ordinarie norme sulle distanze tra le persone riferendone, in caso contrario, al magistrato che tiene udienze per i provvedimenti necessari, ivi compreso il rinvio della trattazione di alcuni procedimenti.

f) Per il settore civile, sempre con riferimento alle cause che vanno trattate, è riconosciuta al magistrato assegnatario del fascicolo o al presidente del collegio civile la possibilità di provvedere alla attività istruttoria o decisionale da remoto, mediante i collegamenti già messi a disposizione dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia (Microsofts Teams);

f bis) Analoga modalità è in corso di organizzazione anche nel settore penale con riferimento ai processi con imputati detenuti o sottoposti a misure custodiali.

g) Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

h) i magistrati ordinari e onorari proseguiranno l'attività lavorativa da remoto (redazione provvedimenti, esame fascicoli e studio in funzione della decisione, adozione provvedimenti compatibili con la situazione attuale e, comunque, quelli privi di necessità di contraddittorio processuale), limitando la loro presenza presso la sede dell'Ufficio per adempiere ad obblighi organizzativi indefettibili e in funzione dei turni di presenza e d'urgenza per lo svolgimento delle attività non sospese; i magistrati devono comunque garantire una loro continuativa reperibilità anche per consentire eventuali sostituzioni e applicazioni che si rendano necessarie.

SI CONFERMA LA SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' ANCHE NEI SETTORI ESECUZIONI (MOBILIARI ED IMMOBILIARI) FALLIMENTI, LAVORO E PREVIDENZA SECONDO LE PRESCRIZIONI GIÀ IMPARTITE CON I DECRETI 28 E 29 DEL CORRENTE MESE INTENDENDOSI IL TERMINE DEL 22 MARZO SOSTITUITO CON QUELLO DEL 15 APRILE 2020.

Vallo della Lucania, 19/3/2020

Il Presidente del Tribunale
Dott. Gaetano De Luca

